

LE POLITICHE LEGISLATIVE SULLA DETENZIONE FEMMINILE IN ITALIA. TRA EFFETTIVITÀ E PROPAGANDA

1. Introduzione. – 2. I numeri e la pragmatica della detenzione femminile. – 3. La costruzione del modello normativo della detenzione femminile. – 4. Donne detenute, ma soprattutto madri detenute: la legge 21 aprile 2011, n. 62. – 5. Spunti decostruttivi: un altro *genus* di misura alternativa. La sentenza della Corte costituzionale n. 239/2014. – 6. Conclusioni.

There probably is really no distinction, in the end,
between imagination and courage.

M. Frye, *Politics of Reality*

1. Introduzione

L'analisi della detenzione femminile è ormai divenuta inscindibile dall'esame di quello che viene definito il "problema della criminalità femminile"¹ e che è diventato, da tempo, il vero oggetto di studio, spesso a scapito dell'analisi delle condizioni detentive, delle politiche penitenziarie e dell'effettività delle stesse.

¹ Nel tempo, la questione della criminalità femminile, sotto il peculiare angolo di visuale dei bassi tassi di devianza, è stata al centro del dibattito sociologico. Si sono così scontrate una serie di teorie che, a partire da tesi divergenti, hanno finito per convergere nel considerare l'emancipazione femminile come fattore di livellamento dei tassi di criminalità, con una tendenza alla diminuzione dell'enorme gap tra la criminalità maschile e quella femminile. Eppure, nonostante il mutamento della condizione femminile, le statistiche criminali mostrano che non si è verificato un parallelo adeguamento dei tassi di criminalità tra i due generi. Di fatto la "profezia non avveratasi" ha contribuito al concentrarsi dell'analisi sul perché della bassa tendenza criminale femminile. Come nota Pitch (1992), se gli studi criminologici sulla devianza femminile si sono ormai consolidati, (D. Ward, G. Kassebaum, 1965; R. Giallombardo, 1966; G. Parca, 1973; C. Smart, 1977; F. Heidensohn, 1981; P. Carlen, 1983; R. P. Dobash, R. E. Dobash, S. Gutteridge, 1986; F. Faccioli, 1987; A. Morris, C. Wickinson, 1988), pure questa letteratura appare satellitare rispetto agli studi generali sulla questione criminale che si modulano unicamente al maschile. La stessa Pitch (2010, 116) ricorda come solo recentemente questo ordine di cose sia stato messo in discussione, consentendo di invertire la domanda e di domandarci come mai i tassi di criminalità maschile siano così alti. Senza pretesa di esaustività si tengano a mente le teorie classiche che spiegano i bassi tassi di criminalità femminile con la tesi della cifra oscura della criminalità femminile basata sulla maggiore tolleranza con cui l'ordinamento giuridico e sociale guarda alla donna deviante (*cfr.* O. Pollak, 1950). Le teorie della socializzazione analizzano, invece, i modelli educativi di genere, modelli che definiscono ruoli, identità e comportamenti diversi fra i due sessi. Le donne delinquono meno perché sono maggiormente protette dalla famiglia (*cfr.* J. Cowie, V. Cowie, E. Slater, 1968). Le teorie attuali, influenzate dall'analisi femminista, vedono un'interazione tra emancipazione femminile e criminalità femminile: se il crimine è dominio del maschio ciò è dovuto all'ineguaglianza delle condizioni nella società (*cfr.* F. Adler, 1975, 1981).

Capovolgendo il punto d'osservazione, il presente lavoro intende affrontare la questione del carcerario femminile attraverso un approccio metodologico *policy choice* (W. Young, 1986), ponendo l'accento sulle scelte di politica penitenziaria italiana, analizzate attraverso la lente dell'effettività e della coerenza rispetto ai fini proclamati dal legislatore. Punto centrale dell'analisi sarà la decodificazione della specifica ideologia normativa² che guida gli operatori del diritto nella pratica giuridica del penitenziario femminile.

Percorrendo le tappe storiche dell'evoluzione del panorama giuridico in materia di detenzione femminile un dato si impone, l'immediato collegamento tra donna e maternità che ingloba ed esaurisce l'intera epistemologia giuridica del legislatore italiano. Tenendo fermo questo dato, che crea una precisa visione del mondo detentivo femminile, l'articolo analizzerà l'ambito delle politiche penitenziarie in materia di detenzione femminile al fine di attestarne l'effettività e l'idoneità rispetto ai fini proclamati. Questo processo di analisi critica e decostruttiva sarà affrontato anche attraverso lo studio della recente sentenza della Corte costituzionale in tema di accesso alle misure alternative per donne madri detenute, sollecitata da un'ordinanza di rimessione del Tribunale di sorveglianza di Firenze.

2. I numeri e la pragmatica della detenzione femminile

Per ricavare i dati dell'analisi relativa al carcerario femminile, si è soliti partire dal metodo comparato, al fine di enucleare i caratteri di specialità della detenzione femminile rispetto a quella maschile. Da un punto di vista strettamente quantitativo, in Italia l'inferiorità numerica dei reati commessi da donne, rispetto a quelli commessi dagli uomini, è netta e costante. Nel decennio 2000-10 il rapporto tra i sessi, in media, è stato, per le persone denunciate, di 18 donne ogni 100 uomini; per i condannati il rapporto è di 15,5 donne ogni 100 uomini; per gli entrati in carcere dallo stato di libertà il rapporto si riduce a 8,2 donne ogni 100 uomini³. Enucleando dal fenomeno generale della criminalità femminile il dato della condizione penitenziaria, vediamo come i dati statistici forniti dal ministero della Giustizia italiano, relativi alla serie storica della popolazione penitenziaria nel periodo di riferimento 1991-2014, mostrino una percentuale pressoché costante di donne detenute che si attesta

² Si intende utilizzare, qui, il concetto di ideologia normativa così come definito da Ross (1990, 72): «Essa costituisce il fondamento del sistema giuridico e consiste di direttive che non concernono direttamente il modo di risolvere una controversia giuridica, ma indicano il modo secondo il quale il giudice dovrà procedere per scoprire la direttiva o le direttive rilevanti per la controversia di cui si tratta».

³ Elaborazioni ISTAT su dati forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

intorno al 4,5% del totale della popolazione detenuta (in valori assoluti a fronte di 54.207 detenuti in totale, le donne erano, al 31 ottobre 2014, 2.343, ossia il 4,32% del totale⁴). Tale elemento deve essere letto congiuntamente a quello relativo alla tipologia dei reati commessi dalle donne. Qui la serie storica mostra un dato interessante che consiste in una progressiva omogeneizzazione dei reati tipicamente commessi dalle donne (storicamente i reati contro la persona, in particolare infanticidio, omicidio passionale, adulterio, prima della riforma del diritto di famiglia) alle fattispecie commesse dagli uomini, mantenendo un tasso costante in proporzione. La tipologia di reati commessi da uomini e donne coincidono sostanzialmente in termini relativi: *in primis* stanno, infatti, i reati di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico sugli stupefacenti), seguiti dai reati contro il patrimonio, dai reati contro la persona ecc.⁵. La specialità della questione detentiva femminile, accentuata dalla esiguità dei numeri, dà la cifra di una condizione satellitare rispetto al pianeta carcere, che si è costruito, nelle strutture, nell'organizzazione, nella mentalità di fondo, sulla base di una matrice prettamente maschile. La stessa questione criminale si è retoricamente e pragmaticamente declinata al maschile perché: «la grandissima maggioranza dei denunciati, arrestati, condannati e detenuti è di sesso maschile. Se sia sempre stato così è questione dibattuta (Feeley Little, 1991), ma certo le cose stanno in questo modo, almeno in Italia e nei paesi occidentali, perlomeno dalla seconda metà dell'Ottocento» (S. Ronconi, G. Zuffa, 2014, 19).

Seppur interessante, l'analisi dei dati comparati e la conseguente enfasi sulla marginalità del fenomeno femminile rispetto al penitenziario maschile non possono esaurire il campo d'indagine. Come ha giustamente notato Maria Laura Fadda (2010, 3), ragionando in termini quantitativi e pragmatici, la questione, oltre a potersi rovesciare, chiedendosi il perché degli alti tassi detentivi degli uomini, dovrebbe porsi in termini di ricaduta sociale dell'incarcerazione femminile, sia nella valutazione del numero dei soggetti liberi coinvolti dall'episodio detentivo (si tratta di una valutazione quantitativa e qualitativa delle conseguenze per la famiglia e i figli all'esterno), sia nella considerazione del mantenimento della rete di sostegno esterna (misurabile in termini di colloqui, telefonate, pacchi per il sostentamento della vita quotidiana in carcere) che viene più frequentemente a mancare per le donne detenute. Inserendo queste variabili all'interno della riflessione sul peniten-

⁴ Elaborazione su dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria al 31 ottobre 2014, in https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?previousPage=mg_1_14&contentId=sst1079655.

⁵ Dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria al 30 giugno 2014, in https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?previousPage=mg_1_14&contentId=sst1035045.

ziario femminile, il quadro dell'indagine restituisce un'immagine molto più dettagliata e meno "marginale" del fenomeno.

In una condizione di svantaggio, d'altra parte, la stratificazione degli *status* di discriminazione progressiva incide più che proporzionalmente e soggetti come gli stranieri (a causa della debolezza di *status* giuridico che caratterizza la loro situazione) e le donne (a causa della bassa incidenza numerica) subiscono i livelli di privazione più alti (*cfr.* A. Sen, 2001). Inoltre, nonostante lo strutturarsi dell'organizzazione sociale attraverso la divisione del lavoro, delle funzioni e dei ruoli, un denominatore comune unisce le donne al primo livello di oppressione e consiste nell'essere nate donne in una cultura che vede questo fatto come una menomazione in sé. Il vertice di questa piramide di livelli di discriminazione è costituito dalle donne straniere detenute, discriminate tre volte: in quanto donne, in quanto detenute, in quanto migranti.

Dal punto di vista delle strategie penitenziarie, la devianza femminile si costruisce intorno al modello della donna incapace di ricoprire i ruoli sociali ai quali è chiamata a causa di una patologia psichica o morale (*cfr.* P. Chesler, 1972). La storia della istituzionalizzazione della criminalità femminile si è quindi attestata sulla tecnica dell'internamento in istituti di rieducazione morale⁶ e su meccanismi di contenzione "dolce". La donna non deve essere punita (mancando, in realtà, dello stesso presupposto della imputabilità e conseguentemente della responsabilità dei propri atti), bensì rieducata, non alla vita sociale e quindi attraverso istruzione e lavoro, bensì alla vita domestica, alla quale si è sottratta, attraverso letture morali, lavori di cucito, l'esempio della vita religiosa.

In Italia il primo regolamento penitenziario post-unitario⁷ prevedeva la possibilità di concedere la gestione delle carceri femminili a "istituti di carità muliebri" e affidava la custodia delle detenute a personale esclusivamente femminile, preferibilmente religioso. Tale situazione rimane sostanzialmente inalterata fino alla riforma penitenziaria del 1975⁸, con l'istituzione delle vigilatrici che, sempre più, prendono il posto delle suore. Infine, con l'istituzione del corpo di polizia penitenziaria, i modelli di carcerazione maschile e femminile vengono definitivamente a coincidere (si tratta della seconda fase della storia della carcerazione femminile, secondo il modello di Rafter, 1985, 1990,

⁶ Per una ricostruzione storica delle case di reclusione e istituzionalizzazione femminile in Italia *cfr.* R. Canosa, I. Colonnello (1984); A. Capelli (1988); S. Cavallo (1980); A. Buttafuoco (1985); M. Gibson (2007).

⁷ Regolamento generale per gli stabilimenti carcerari e per i riformatori governativi del Regno (1891).

⁸ Legge 26 luglio 1975, n. 354, *Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*.

in cui le donne sono collocate in sezioni separate all'interno delle carceri maschili), con la conseguenza che la detenzione femminile perde definitivamente il suo carattere di specialità, andando a confluire nel *mare magnum* del carcerario generale dove le differenze si consolidano e si strutturano a livello micro-sociale, ma si diradano e infine scompaiono a livello macro-sociale, inghiottite e riassunte dal modello del penitenziario maschile. È il caso di ricordare, qui, come la questione del carcerario appaia sin dall'inizio votata a un monismo normativo (il monopolio del maschile) che si risolve in apparenza, ma forse si rafforza, con la nascita del carcere femminile e con il modello di separazione tra uomini e donne. Come ricorda Tamar Pitch (1992, 63), la separazione, dapprima voluta dal femminismo anglosassone⁹, «viene adesso contestata, da molte femministe anglosassoni, perché lo scarso numero di donne in carcere fa sì che la loro condizione sia considerata di scarso interesse, rispetto a quella degli uomini, e dunque destinataria di pochissime risorse economiche e culturali».

Come ricordavamo per l'Italia, la sotto-rappresentazione della popolazione femminile detenuta rispetto a quella libera (nel contesto europeo la percentuale di detenzione femminile si attesta sul 5%)¹⁰ è fenomeno costante a livello globale¹¹. Le donne seguono oggi una sorte punitiva studiata, pensata, concepita, costruita per il modello dell'uomo detenuto, in strutture architettoniche basate su concezioni di contenimento prettamente maschili. Storicamente il dibattito sulla differenza femminile in relazione alla devianza e sulla possibilità di diversi modelli detentivi in relazione al genere di appartenenza (E. Efferman, 2003; N. H. Rafter, 1985, 1990) si è costruito intorno alle due polarità del *justice model*, il carcere duro (maschile) e il *care model*, il modello del riformatorio (femminile)¹², e ancora oggi, come dimostrato efficacemente da Tamar Pitch (1992), le risposte alla domanda “quale giustizia per le donne” costituiscono un fronte aperto di dibattito (S. Ronconi, G. Zuffa, 2014). D'altra parte, in Italia, a partire dall'introduzione dell'Ordinamento penitenziario con la laicizzazione del carcere femminile e «l'introduzione di nuovi modelli culturali di riferimento rispetto alla vita delle donne»¹³ si

⁹ Per una sistematica aggiornata della periodizzazione dei movimenti femministi si veda B. Casalini (2011).

¹⁰ Mia elaborazione su dati dell'International Centre for Prison Studies, in http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/female-prisoners?field_region_taxonomy_tid=14.

¹¹ La media mondiale del tasso di carcerazione femminile era di 4,4% al 2010 (fonte: International Centre for Prison Studies, in http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_stats.php?area=all&category=wb_female).

¹² Per la definizione di contenuto e l'opposizione tra questi due modelli cfr. T. Pitch (1992); K. Daly (1989); sulla linea di demarcazione tra etica della responsabilità e etica dei diritti si veda C. Gilligan (1987).

¹³ Cfr. S. Ronconi, G. Zuffa (2014, 28).

assiste al prevalere del modello della rieducazione rispetto a quello della disciplina (*ivi*, 28), ossia a una inedita “generalizzazione” del modello femminile. Questa rivoluzione nel paradigma culturale di riferimento non ha, però, mutato la condizione residuale della questione criminale e detentiva femminile, costantemente trascurata oscurata dagli alti tassi di carcerazione maschili. Questo quadro si traduce in una situazione fattuale drammatica: gli istituti penitenziari per sole donne sono pochissimi in Italia (cinque) e mal distribuiti e le stesse sezioni femminili all’interno degli istituti penitenziari maschili (cinquantadue) non coprono in maniera coerente l’intero territorio nazionale, fattore che porta all’aumento esponenziale del rischio di scontare la pena lontano dal luogo di origine e dai contatti socio-familiari. Il fenomeno dei trasferimenti e dell’allontanamento dal nucleo socio-familiare di provenienza rappresenta uno dei fattori di maggiore riduzione della qualità di vita detentiva e di aumento della criticità delle condizioni personali delle detenute (le conseguenze dirette essendo la diminuzione dei contatti con l’esterno, l’eliminazione o diminuzione dei colloqui con familiari o terze persone) e, data la condizione diffusa di sovraffollamento penitenziario, pur essendo fenomeno che si manifesta in maniera drammatica anche per la popolazione detenuta maschile, lo stesso diviene endemico e strutturale per quella femminile.

La dipendenza da categorie e modelli di riferimento maschili (*ivi*, 29) e il dato costante dei bassi tassi di carcerazione femminili, letti sempre tenendo a riferimento il parametro “normale” dei tassi maschili di carcerazione, hanno portato a una sorta di invisibilità della questione e delle peculiari criticità connesse alla detenzione femminile. Nel dibattito sul modello di giustizia e di pena per le donne (riproposto efficacemente da T. Pitch, 1992) si inserisce un filone che, discostandosi dal modello unicista basato sul carcerario maschile, riflette sulla possibilità di una giustizia e di una pena differente per le donne che si lega al modello storico dei riformatori femminili (*cfr.* E. Effernan, 2003, 52) e si basa sia sui caratteri quantitativi della specialità detentiva femminile, sia su argomenti teorici relativi a una strutturale differenza nella sofferenza penale tra uomini e donne, dovuta alla costruzione di una connaturata “debolezza” delle donne nella recisione dei legami familiari e filiali.

Su questo versante di una “giustizia differente” si sono registrati recentemente una serie di documenti tra cui il *Corston Report*, un Rapporto pubblicato nel 2007, commissionato alla Baronessa Corston dallo Home Office (2007)¹⁴ che propugna un paradigma abolizionista debole per le donne au-

¹⁴ *A Report by Baroness Jean Corston of a Review of Women with Particular Vulnerabilities*

trici di reato, riservando la detenzione alle donne condannate per i reati più gravi e violenti. A sei anni di distanza, nel luglio 2013, la House of Commons (2013) ha preparato un ulteriore Rapporto relativo all'agenda Corston, denunciando l'inattività politica di fronte ai risultati e alle proposte del Rapporto 2007¹⁵.

Sulla stessa scia di studi specifici e contrapponendosi al contesto gravemente deficitario a livello di analisi critiche e statistiche, politiche penali e penitenziarie disaggregate, un primo passo verso la visibilità è stato avviato dalle istituzioni internazionali¹⁶, europee e dal Consiglio d'Europa¹⁷.

Riflettere su questi documenti e proposte non è attività ideologicamente neutra. Lo stereotipo della debolezza delle donne, così come quello della "minorata responsabilità", ricalca la storica indulgenza della giustizia degli uomini che tendeva a riferire all'uomo le azioni della propria donna¹⁸, a trattare con maggiore favore la donna infanticida¹⁹ o a considerare, come è stato fatto in vari contesti e ordinamenti, quella sessuale come una condizione attenuante della pena. Sulla stessa scia interpretativa si pone la teoria che oppone il *care model* femminile orientato alla presa in carico e alla responsabilità al *justice model* maschile garantista e retributivo (T. Pitch, 1992, 178 ss.)²⁰. Se è vero che si tratta di argomenti controversi e di potenziali terreni di scontro teorico, pure il dibattito che ne scaturisce ha il merito di alimentare la riflessione pubblica e politica e di aprire fronti di analisi e di critica sui modi, gli spazi e le modalità della pena detentiva per le donne.

A fronte di vari richiami e appelli da parte di organizzazioni europee²¹ e

in the Criminal Justice System, in <http://www.justice.gov.uk/publications/docs/corston-report-march-2007.pdf>.

¹⁵ Si tratta del *Women Offenders: After the Corston Report, Second Report of session 2013-2014*.

¹⁶ Uno dei documenti basilari, a livello internazionale è l'OMS *WOmen's Health in Prison – Correcting Gender Inequity* (2009), in http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/76513/E92347.pdf?ua=1.

¹⁷ Attraverso vari strumenti come le *European Prison Rules* (riformulate con Raccomandazione N. R. (2006) 2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006), gli standard formulati dal Comitato per la prevenzione della tortura. In particolare, la riforma delle EPR testimonia un significativo mutamento di prospettiva che porta a considerare la questione della detenzione femminile in maniera olistica e non orientata alla tutela del solo valore della maternità.

¹⁸ Si veda, per esempio, la presunzione di responsabilità del marito per un atto grave commesso dalla moglie in sua presenza, misura abolita nel *common law* inglese dal *Criminal Justice Act* (1925).

¹⁹ Si vedano, nel *common law* inglese, le previsioni dell'*Infanticide Act* (1938).

²⁰ Si vedano, come ricorda la già citata Tamar Pitch, K. Daly (1989) e C. Gilligan (1987).

²¹ Attraverso vari strumenti come le *European Prison Rules* (riformulate con Raccomandazione N. R. (2006) 2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006), gli standard formulati dal Comitato per la prevenzione della tortura. Inoltre si vedano lo *European Parliament Report on the Situation of Women in Prison and the Impact of the Imprisonment of Parents on Social and Family Life* (2007/2116 (INI)) e la *European Parliament Resolution of 13 March 2008 on the*

mondiali, lo stato dell'arte degli studi sulle condizioni detentive femminili in Italia è ancora carente²². In particolare, in una situazione generale di insufficienza di dati e ricerche, la specifica condizione delle donne detenute sconta il doppio grado di discriminazione già citato: la mancanza di dati disaggregati in base al genere e di studi relativi al fenomeno nella sua specificità e non in necessaria relazione all'universo del carcerario maschile.

3. La costruzione del modello normativo della detenzione femminile in Italia

Significativo è l'atteggiamento del legislatore italiano di fronte alla richiamata esigenza di predisporre politiche penitenziarie che tengano conto della condizione delle donne sottoposte a procedimenti penali. Il ripensamento della condizione detentiva femminile è passato storicamente attraverso le strette maglie del ruolo sociale femminile per eccellenza, la donna madre, con la conseguenza che, mentre a livello europeo tale tendenza è andata affievolendosi, nell'ottica di un ripensamento generale della condizione femminile in carcere, nell'ordinamento italiano le riforme attuate si pongono unicamente nella prospettiva delle donne detenute che siano madri.

Se le scienze criminologiche, costruite storicamente intorno al soggetto maschile²³, si erano interessate al fenomeno della criminalità femminile in modo marginale, accogliendo per lo più acriticamente la spiegazione del-

Particular Situation of Women in Prison and the Impact of the Imprisonment of Parents on Social and Family Life (2007/2116 (INI)).

²² Da segnalare, oltre alla pionieristica ricerca di E. Campelli, F. Faccioli, V. Giordano e T. Pitch (1992), il recente volume di S. Ronconi e G. Zuffa (2014) che, prendendo spunto da una ricerca condotta nel 2013 nei penitenziari di Firenze Sollicciano, Pisa ed Empoli, condotta attraverso interviste alle donne detenute, alle agenti di polizia penitenziaria, agli operatori penitenziari in genere, ricostruisce e «indaga la soggettività delle donne detenute dando ad esse voce, senza assecondare visioni «patologizzanti» del reato al femminile né facili stereotipi sulla «debolezza» delle donne detenute» (quarta di copertina).

²³ La categoria della «donna delinquente», modulandosi nel tempo in svariate tinte interpretative, fino a raggiungere l'acmé positivistica nell'opera di Lombroso, ha costituito un nodo decisivo per la costruzione della realtà della condizione femminile nella cultura europea e occidentale. In particolare, l'analisi di tale categoria sconta la pesante limitazione tipica di una *narrative* declinata al maschile che, facendo appello a una presunta legge di natura, ha riservato all'azione degli uomini la sfera del gioco sociale e delle relazioni pubbliche, relegando le regole di comportamento femminile alla sfera privata, corporea, familiare. A questo modello binario si collegano due precipitati logici: da una parte, all'uomo è riservata la sfera dell'etica pubblica, dall'altra, la donna è al tempo stesso custode e ancella della regola morale che la costringe all'interno di un'immagine ideale, di un ruolo sociale deontologicamente inteso: la donna deve essere la buona figlia prima, la buona moglie poi, la buona madre infine. Ruoli, questi, che la confinano all'interno di una oggettualità finalizzata alla soddisfazione delle esigenze della soggettività maschile. Questo accostamento forzato tra donna e regola morale contribuisce al minore margine di errore comportamentale concesso alla donna. Ogni minima deviazione dalla norma costituisce sintomo di una personalità deviata, deviante, in fin dei conti malata.

la differenza biologica (con annessa costruzione della supposta superiorità maschile, si veda C. Lombroso, G. Ferrero, 1893), l'intero ambito penale e penitenziario, sia dal punto di vista delle *policies*, sia per ciò che concerne l'ideologia di fondo, sconta il medesimo *deficit* di analisi critica del fenomeno e l'accoglimento di una visione ipostatizzata della donna. L'invisibilità dell'universo comportamentale femminile (*cf.* P. Bourdieu, 1998) aveva, infatti, lasciato il posto a un discorso positivo (*cf.* M. Foucault, 1976) costruito in senso derivativo: tutto ciò che concerneva il femminile, infatti, veniva interpretato a partire dal dato normale, il maschile e il suo universo di riferimento. Come osserva Tamar Pitch (2010, 98): «Diritto e diritti, come ogni altra dimensione del sociale, sono attraversati dal genere. (...) Il diritto e i diritti sono dunque sessuati, e le modalità della loro sessuazione per un verso rispondono alle modalità di organizzazione sociale prevalente, per un altro verso non solo le legittimano e contribuiscono a perpetuarle, ma sono uno dei fattori che le producono. Giacché viviamo in un mondo dominato dal maschile – meglio da ciò che è considerato come attributo del maschile e associato agli uomini in carne ed ossa – diritto e diritti rispecchiano, riproducono e legittimano questo dominio, sotto la finzione della neutralità e imparzialità». Di conseguenza, i meccanismi, il linguaggio, le categorie della giustizia penale si sono costruite sulla base di una matrice prettamente maschile. Come le fattispecie criminali, dunque, sono adattate sul modello dell'universo di riferimento maschile, così la modalità punitiva della detenzione è stata disegnata intorno all'uomo detenuto.

La stagione delle riforme in ambito di politiche penitenziarie si inaugura in Italia con la legge 26 luglio 1975, n. 354, *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*. Il testo di legge rappresenta il momento in cui si riconcilia un diritto penale di stampo fascista²⁴, basato sulla funzione retributiva della pena con il testo costituzionale e il preminente principio rieducativo²⁵. Successivamente con la riorganizzazione delle misure alternative a opera della legge 10 ottobre 1986,

²⁴ In tale contesto l'ordinamento italiano prevedeva, già nel Codice penale fascista del 1930, ancora oggi vigente, agli artt. 146 e 147 c.p., il rinvio, obbligatorio nel primo caso e facoltativo nel secondo, della pena per la donna incinta o madre. Nello specifico, la vecchia formulazione dell'art. 146 c.p. limitava il rinvio obbligatorio al caso di donna incinta o che avesse partorito da meno di sei mesi e l'art. 147 c.p., nella versione originaria, prevedeva la possibilità di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena restrittiva della libertà personale quando questa doveva «essere eseguita contro donna che ha partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre».

²⁵ Costituzione italiana, articolo 27: La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.

n. 663, cosiddetta Legge Gozzini²⁶, viene introdotta, nell'Ordinamento penitenziario, l'art. 47-ter, la detenzione domiciliare, misura *sui generis* secondo la definizione di Margara «alternativa, se si vuole al carcere, ma non alla detenzione»²⁷. La detenzione domiciliare, nata per fini prettamente assistenziali e umanitari, ma sviluppata dalle riforme successive in una misura polifunzionale con una progressiva prevalenza dell'intento deflattivo misto alla salvaguardia delle istanze securitarie della detenzione (M. Niro, M. Signorini, 2010, 131), consente a determinate categorie soggettive, portatrici di istanze meritevoli di considerazione, di espiare la condanna nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora o in luogo di pubblica accoglienza. Tra le categorie di condannati ammessi a tale tipo di regime alternativo sono inserite le donne incinte o madri di prole di età inferiore a dieci anni con queste convivente.

Tuttavia il vero momento di riforma, in chiave femminile, delle politiche penitenziarie si ha, in Italia, con la legge 8 marzo 2001, n. 40, che propone una serie di misure volte, nelle intenzioni, ad arginare un fenomeno, quello dei bambini ristretti in carcere insieme alla madre, che aveva provocato ampie discussioni tra gli operatori penitenziari, gli esperti e l'opinione pubblica, originando varie interrogazioni parlamentari e il disegno di legge che infine sfocia nella legge 8 marzo 2001, n. 40. La legge, simbolicamente chiamata "8 marzo", dunque, per la prima volta si propone di evidenziare in maniera organica la questione detentiva femminile nella sua specificità, prendendo in esame l'aspetto della maternità e del ruolo della donna madre e fornendo una serie di strumenti, in primo luogo l'art. 47-quinquies O.P., la detenzione domiciliare speciale e l'art 21-bis O.P., l'assistenza all'esterno dei figli minori volti a ridurre le percentuali di donne madri detenute con il proprio bambino.

Questo intervento legislativo informa il paradigma di riferimento dell'ideologia normativa italiana relativa alla questione della detenzione femminile. Partendo da un dato che incardina la riflessione teorica nel solco della teoria liberale, l'uguaglianza formale tra uomini e donne, l'universo normativo penitenziario si struttura intorno al paradigma della separazione. In Italia, infatti, la questione della gestione della popolazione carceraria,

²⁶ Misure ulteriormente modificate dalla successiva legge 27 maggio 1998, n. 156, cosiddetta Legge Simeone-Saraceni. In questa prima fase di riorganizzazione dell'ordinamento penitenziario italiano il riferimento alla detenzione femminile viene in luce solo riguardo alla considerazione classica del corpo della donna come portatore di maternità: all'art. 11, rubricato *Servizio sanitario*, si prevede l'istituzione di servizi speciali per l'assistenza sanitaria "alle gestanti e alle puerpere" e la possibilità per le madri di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni, prevedendo a tale fine l'istituzione di appositi asili nido.

²⁷ A. Margara come citato in M. Niro, M. Signorini (2010, 130).

al momento della rottura del monopolio maschile del penitenziario, si era risolta storicamente con la separazione per sesso²⁸, secondo il binarismo normativo maschile/femminile (J. Butler, 1996), che rispondeva perfettamente alle esigenze di catalogazione del diritto e, al tempo stesso, risolveva indirettamente quello che, nel linguaggio penitenziario, è considerato il problema della “promiscuità” (ovvero sessualità, affettività), attraverso una strategia di “eliminazione del rischio”. Le politiche penitenziarie si attestano, dunque, sui due pilastri della separazione per sesso e dell’uguaglianza formale di trattamento che cede solo di fronte alla condizione della donna madre detenuta, che costituisce il terzo pilastro nella costruzione dell’ideologia normativa in tema di detenzione femminile: l’intellegibilità obbligata e unilaterale del corpo femminile come corpo-matrice (riprendendo il concetto di J. Butler, *ivi*, 37-9).

Questo impianto teorico, fin dalla sua origine, si confronta con le pratiche discorsive del diritto declinate in chiave protezionistica; protezione, cioè, del corpo-matrice della donna volta a tutelare indirettamente il vero oggetto di interesse normativo e sociale, il bambino. Questo nuovo attore entra nel discorso performativo del diritto penitenziario attraverso la mediazione del principio gius-internazionalistico del “supremo interesse del fanciullo”²⁹ e diventa l’oggetto del modello protezionistico, portato avanti attraverso il susseguirsi delle politiche penitenziarie in Italia. L’interpretazione delle norme in tema di detenzione femminile deve quindi essere teleologicamente orientata alla tutela del bambino, che costituisce la *ratio* della normativa in esame e che si impone e rompe il paradigma liberale dell’uguaglianza formale, introducendo misure alternative differenziate in base al genere.

Questo modello costituito dall’unione dell’ideologia normativa costruita sui tre paradigmi dell’uguaglianza formale, della separazione spaziale e della maternità come unica soggettività riconosciuta alle donne detenute, con la *ratio* della protezione del supremo interesse del fanciullo, costituisce il punto di partenza per impostare l’analisi relativa all’effettività delle politiche penitenziarie in esame. Le statistiche mostrano, infatti, come il numero di donne detenute con figli non sia significativamente calato con l’entrata in vigore

²⁸ Lo spazio sociale della prigione è considerato, insieme all’ambito militare e a quello dei bagni pubblici, uno dei luoghi di storica persistenza della segregazione sessuale binaria di tipo obbligatorio. Si veda il concetto di “segregazione urinaria” elaborato da J. Lacan (1995).

²⁹ La Convenzione sui diritti del fanciullo, redatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, dispone nell’art. 3, comma 1°, che «in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente».

della normativa in esame³⁰. Se spostiamo il fuoco dell'analisi sulla tipologia di donne madri con figli, si manifesta un altro effetto perverso delle politiche penitenziarie italiane. Il panorama legislativo di riferimento, se da una parte consente l'accesso alle misure alternative, in via preferenziale, alle donne madri, dall'altra pone condizioni stringenti che limitano l'accesso a tali misure per una tipologia di detenute madri che si risolve, in ultima analisi, nelle donne appartenenti alle minoranze rom e sinti, sia cittadine italiane che straniere e alle donne migranti senza reti di contatti esterni. Requisito fondamentale di tutti gli interventi legislativi volti a disincentivare l'ingresso in carcere delle donne con figli è, infatti, la possibilità di sviluppare il fondamentale rapporto madre-figlio in una condizione favorevole per quest'ultimo, ossia maggiormente favorevole (secondo la regola, mutuata dall'utilitarismo classico, della *more eligibility*³¹) rispetto alla condizione detentiva: si tratta, dunque, di ripristinare la convivenza con i figli attraverso l'espiazione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza. Tale parametro rimette in seria discussione l'effettività della normativa in questione, dato che proprio una percentuale significativa della popolazione detenuta femminile appartiene alla minoranza rom e sinti o si trova in condizione di irregolarità nel territorio italiano, con conseguente impossibilità di reperire un luogo di abitazione o privata dimora nel quale provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. A questo si aggiunga l'endemica carenza di strutture dedicate a ospitare la particolare categorie delle donne condannate con figli e si avrà la misura della scarsa incidenza delle misure alternative specifiche nel panorama italiano delle donne con bambini.

Altro requisito per l'accesso alle misure premiali introdotte dalla legge 40/2001 consiste nella mancanza di un concreto pericolo di recidiva, condizione, questa, che mal si adatta a un tipo di reati, come quelli connessi all'uso di sostanze stupefacenti e a quelli contro il patrimonio, che tipicamente presentano un alto tasso di recidiva e che rappresentano la percentuale più consistente di reati commessi dalla popolazione detenuta italiana³². Altro fattore di forte limitazione dell'efficacia deflattiva della legge in esame consiste nella mancata previsione di strumenti alternativi specifici in fase cautelare. Infatti,

³⁰ Secondo le statistiche del ministero della Giustizia, la serie storica 1993-2001 mostra, infatti, come da 61 bambini in carcere nel 1993 si sia passati a 63 nel dicembre 2001, a legge 40/2001 vigente e a 42 al 31 dicembre 2010 e a 41 al 30 giugno 2014, con numeri altalenanti, ma in media costanti nella serie storica considerata, in ragione del forte *turnover* nella popolazione detenuta femminile. Cfr. https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?previousPage=mg_1_14&contentId=SST1057519.

³¹ Cfr. J. Bentham (2001, 287).

³² Si veda *supra*, il PAR. 2 per l'analisi quantitativa relativa alla tipologia di reati commessi da donne.

nonostante l'ordinamento italiano preveda che, anche qualora la custodia in carcere sia l'unico rimedio utilizzabile, essa non possa essere disposta nei confronti di particolari soggetti tra cui la donna incinta o madre di prole di età inferiore a sei anni³³, salvo esigenze cautelari di eccezionale gravità, la percentuale delle detenute incinte o con figli piccoli in custodia cautelare detentiva è rilevante e non intaccata dalla riforma. Sul versante delle misure cautelari il *vulnus* alla condizione e agli interessi del minore appare ancora più grave se pensiamo al maggiore grado di tutela offerta in fase esecutiva attraverso il meccanismo di cui agli articoli 146 (rinvio obbligatorio della pena) modificato dalla stessa legge 40/2001. L'esecuzione della pena, infatti, deve essere differita, senza altra considerazione e senza limitazioni relative allo *status* di pericolosità, se deve aver luogo nei confronti di donna incinta o madre di un neonato di età inferiore a un anno. Tale previsione poteva essere riprodotta in una fase ancora più delicata come quella cautelare, escludendo in assoluto per la donna incinta e per la madre nel periodo dell'allattamento (0-1 anni) la custodia in carcere.

Quale elemento costante del modello italiano delle misure alternative alla detenzione, la legge 40/2001 riproponeva, poi, l'ostatività prevista dall'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario alle nuove misure per donne madri detenute. L'art. 4-*bis* dell'O.P. esclude, per certi tipi di reati (tra cui fattispecie frequenti, come la rapina aggravata e l'associazione al fine di commettere traffico di stupefacenti), l'accesso ai benefici e alle misure alternative. L'estensione di questa forma limitativa dell'accesso alle misure alternative contribuisce in maniera evidente a impedire che la normativa raggiunga gli scopi prefissati, principalmente la riduzione del fenomeno dei bambini incarcerati.

Infine, sottesa a queste misure, opera una sorta di doppia morale. Se, infatti, da un lato è riconosciuto, da parte delle politiche penali e del discorso pubblico, il valore intrinseco del rapporto madre-figlio, in particolare nei primi anni di vita del bambino, riconoscimento che ha come portato normativo la previsione della coabitazione detentiva tra madre e figlio, dall'altro e viene ripetutamente stigmatizzata la scelta della coabitazione da parte delle donne detenute, che dovrebbero soffocare il proprio istinto materno, separandosi dal figlio appena nato, in adempimento del supremo interesse dello stesso a crescere in un ambiente consono e a non subire, da innocente, le privazioni della vita carceraria. Questa tensione tra il dato giuridico e quello della mora-

³³ Recita il novellato art. 275, comma 4, c.p.p.: «Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole (...)».

le comune, due forze opposte e contraddittorie³⁴, rischia di provocare, nelle madri detenute con figli in carcere, un senso di inadeguatezza rispetto al proprio ruolo e di colpevolezza intrinseca che aggrava in maniera sensibile una condizione già precaria e fortemente critica, ma soprattutto contribuisce a colorire l'ideologia normativa comune di un contrasto morale insanabile che rende l'accesso alle misure alternative da parte delle donne madri detenute costantemente a rischio. Si tratta dell'argomento della "strumentalizzazione del minore da parte della madre" che appare come una fallacia di brutta china se analizzato sul piano giuridico. Portato alle estreme conseguenze, questo stesso argomento rischia di vanificare completamente l'accesso alle misure alternative dedicate alle donne madri.

Un discorso a parte merita l'analisi dell'effettività dell'istituto di cui all'art. 21-bis dell'O.P., *Assistenza all'esterno dei figli minori*, introdotto dalla legge 40/2001. Tale misura, nata come mezzo per estendere la portata dell'istituto del lavoro all'esterno (art. 20 O.P.) a una fattispecie eterogenea, quale l'assistenza e la cura dei figli infra-decenni, si presenta ad oggi come una delle previsioni inattuata della riforma del 2001. Il numero di concessioni a livello nazionale è talmente basso³⁵ da non permettere un'analisi più approfondita, ma è un dato altamente significativo per rimettere in seria discussione la questione relativa all'efficacia e all'effettività della norma.

Come gli altri strumenti messi in campo dal legislatore per salvaguardare la genitorialità, la norma presenta, poi, un controverso aspetto in merito alla parità genitoriale, consolidando il modello di due piani pericolosamente distinti di responsabilità parentale tra la madre, ammessa alla cura e all'assistenza all'esterno del figlio infra-decenne alle condizioni previste dall'art. 20 dell'O.P. (concernente il lavoro all'esterno) e il padre, posposto, non solo alla madre, ma anche a qualsiasi altro soggetto il giudice reputi preferibile, data la clausola residuale «la misura (...) può essere concessa (...) anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre»³⁶ che ritroviamo, identica, all'interno dell'art. 47-*quinquies* al comma 7°. Per rafforzare i piani distinti della genitorialità tra madre e padre, il legislatore ha, poi, inserito l'attuale previsione di cui all'art. 47-*ter* lett. b) che contiene un ulteriore elemento di forte discriminazione per l'accesso alle misure alternative a protezione dell'infanzia al padre detenuto, nel caso in cui la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibili-

³⁴ Per la discussione su diritto e morale si veda A. Ross (1990, 57 ss.).

³⁵ Per i dati riferiti al contesto fiorentino e raccolti durante l'attività con l'Altrodiritto-onlus, nella giurisdizione del Tribunale di sorveglianza di Firenze, ossia gli istituti di pena toscani, non si è verificata, dal 2001 a oggi alcuna concessione.

³⁶ Si veda F. Fiorentin (2013, 333).

tata a dare assistenza alla prole, ossia la necessaria sussistenza della responsabilità genitoriale del padre, requisito non previsto per la madre detenuta, per la quale il legame con il figlio appare *in re ipsa*.

Questa diversa interpretazione della genitorialità ricalca una visione anacronistica e un'attribuzione di ruoli probabilmente insostenibile se trasposta nella società dei liberi e ci riporta in un panorama epistemologico antecedente al portato normativo e ideologico della riforma del diritto di famiglia³⁷ del 1975. Con la normativa in esame si è, di fatto, sostituita all'immagine lombrosiana della donna criminale la visione cristallizzata di una donna matrice di vita, deterministicamente definita nel suo esclusivo rapporto con il figlio.

4. Donne detenute, ma soprattutto madri detenute: la legge 21 aprile 2011, n. 62

L'analisi del mancato effetto deflattivo della normativa del 2001, in relazione alla percentuale di bambini detenuti nell'arco di quasi un decennio, ha portato alcuni parlamentari a presentare il d.d.l. n. 2568, *Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e altre disposizioni a tutela del rapporto tra le detenute madri e figli minori*³⁸, divenuto poi legge ad aprile del 2011³⁹.

Il punto centrale dell'intervento legislativo consiste in un mutamento di strategia detentiva che incide unicamente nella dimensione spaziale, senza intaccare il paradigma carcerario sottostante. La riforma si incentra e si riassume nella realizzazione di istituti penali a custodia attenuata per donne madri detenute, i cosiddetti ICAM (Istituto a custodia attenuata per detenute madri) che operano a due livelli, quello della custodia cautelare e quello dell'esecuzione pena in misura alternativa.

L'art. 1, comma 3°, della legge 62/2011 inserisce, infatti, nel codice di procedura penale il nuovo art. 285-*bis* rubricato *Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri* che prevede, nell'ipotesi di custodia cautelare in carcere e in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, tali da non permettere la previsione di una misura cautelare non custodiale, che il giudice possa disporre la custodia presso un ICAM per le madri di prole non superiore a sei anni.

³⁷ A partire dagli anni Settanta, a cominciare dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 che istitutiva degli asili nido, si innesca in Italia un ripensamento dei ruoli, della famiglia, della genitorialità, del rapporto donna-uomo, che si completa con la legge 19 maggio 1975, n. 151 *Riforma del diritto di famiglia*.

³⁸ Cfr. <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=16&id=525404>.

³⁹ Legge 21 aprile 2011, n. 62, *Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori* (11G0105) (G.U. 5 maggio 2011, n. 103).

Salutata come lo strumento attraverso cui limitare il fenomeno dei bambini in carcere, la norma si caratterizza per l'innalzamento dell'età del minore recluso, in fase cautelare, da tre a sei anni. Tuttavia la propagandata differenza dell'ICAM rispetto al nido di un ordinario istituto penitenziario femminile si scontra con una pragmatica di procedure e contesto che fa rientrare a forza tali istituti nella categoria delle istituzioni totali, come enucleata da Goffmann (1961). La mancanza di divise per le agenti, la presenza di giocattoli, le stanze prive di sbarre, i sistemi di sicurezza "nascosti"⁴⁰ rientrano in una logica di detenzione meno evidente, ma non per questo meno invasiva⁴¹ e prigionizzante, nel rispetto sostanziale degli stilemi e delle procedure istituzionali classiche (*cfr.* E. Goffman, 1961; E. Santoro, 2004).

Analizzando la logicità interna del provvedimento, poi, due punti mostrano l'incoerenza della formulazione della norma. La norma, infatti, continua (secondo un'ottica ormai consolidata) a far leva sulle eccezionali esigenze cautelari che non permettono la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con altra misura meno afflittiva, consentendo, però, l'esecuzione della misura in un ICAM. La compatibilità delle eccezionali esigenze cautelari con un regime di custodia attenuata appare quantomeno dubbia e mostra le incongruenze insite nella normativa.

La norma, inoltre, prevede (orientandosi nell'ottica dell'uguaglianza genitoriale) l'ammissibilità a tale misura del padre, in caso di madre deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole. Questa previsione, se da un parte appare dovuta in ossequio alla giurisprudenza costituzionale che impone la considerazione della parità genitoriale, mal si concilia, tuttavia, con un istituto come l'ICAM previsto appositamente per le donne.

Sul piano dell'effettività, la portata della riforma è ulteriormente ridotta

⁴⁰ Per una panoramica delle condizioni detentive all'interno dell'ICAM di Milano, si veda il Rapporto di Antigone, in http://www.associazioneantigone.it/osservatorio/rapportoonline/lombardia/ICAM_Milano.htm.

⁴¹ Dal sito del ministero della Giustizia: «Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha affrontato il problema dei bambini in carcere avviando la sperimentazione di un tipo di istituto a custodia attenuata per madri (ICAM), il cui modello organizzativo è analogo a quello della custodia attenuata per tossicodipendenti (D.P.R. 309/90, art. 95) anche se non ne possiede l'aspetto terapeutico. Tale modello adotta uno strumento operativo di tipo comunitario da realizzare in sedi esterne agli istituti penitenziari, dotate di sistemi di sicurezza non riconoscibili dai bambini». *Cfr.* http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1_2.wp. Ancora dal sito dell'ICAM di Milano: «La Provincia di Milano ha messo a disposizione, all'interno di una propria sede istituzionale, una palazzina adeguatamente ristrutturata e dotata dei necessari sistemi di sicurezza, arredata in modo confortevole. (...) Gli agenti di Polizia Penitenziaria operano senza divisa. (...) L'ambiente nel quale vivono le madri e i bambini è accogliente anche se per le madri vigono le stesse regole presenti in carcere». *Cfr.* http://www.provincia.milano.it/export/sites/default/affari_sociali/che_area_ti_interessa/carcere/icam/persapernedipiu.html.

dalla disposizione di cui al comma 4° dell'art. 1 che prevede che tale normativa sia applicabile «a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata». La proroga del piano carceri al 31 dicembre 2014 ha mostrato, anche con riguardo agli ICAM, l'impossibilità strutturale di far fronte all'impegno promesso. Lo scenario attuale presenta tre soli ICAM funzionanti, uno a Milano⁴², uno a Venezia e uno a Senorbì, in Sardegna. Protocolli d'intesa sono stati stipulati da anni, senza, ad oggi, esito positivo, per la creazione di un ICAM in Toscana⁴³ e una mozione del Consiglio regionale del Lazio per la creazione di un ICAM in tale regione. La situazione attuale appare anche su questo versante critica: gli istituti presenti sul territorio nazionale, a Milano, a Venezia e in Sardegna, ognuno con un numero molto limitato di posti letto⁴⁴, dovrebbero coprire, fino alla realizzazione di nuove strutture, l'intera popolazione detenuta femminile con figli in Italia, con la riproposizione di un problema strutturale della detenzione femminile, l'allontanamento delle donne detenute dal territorio di riferimento per la mancanza di una rete territorialmente consistente di strutture.

La mediazione tra le istanze protezionistiche nei confronti del fanciullo e la logica penitenziaria sospesa sul precario crinale tra logiche securitarie e funzione riabilitativa della pena in fase esecutiva appare, sullo sfondo, come il nodo irrisolto di tutto l'intervento di riforma. Se analizziamo la potenziale effettività della normativa, valutando la compatibilità degli interventi messi in campo rispetto ai fini propagandati, infatti, ci troviamo di fronte a un paradosso: l'innalzamento a sei anni (rispetto ai tre precedenti) del limite di età del figlio, nell'ipotesi di custodia cautelare disposta in ICAM, comporta un aggravio delle problematiche di ordine psicologico e relazionale in un'età di

⁴² Dal sito del ministero della Giustizia italiano: «Il primo ICAM è stato inaugurato a Milano nel dicembre 2006 ed è frutto di un accordo tra Ministero della Giustizia, Regione Lombardia, Provincia e Comune di Milano. All'istituto, che dipende dalla Direzione della casa circondariale di S. Vittore, è stato destinato uno stabile di 420 metri quadri di proprietà della Provincia di Milano. La struttura ripropone la pianta di un appartamento interamente disposto su un piano, sul quale si aprono portineria, sala colloqui, sala polivalente/biblioteca attrezzata con TV e computer, lavanderia, giocoteca, sei camere da letto, guardaroba, sala, cucina, giardino, infermeria. L'ambiente è accogliente e arredato in maniera confortevole. Lo spazio dedicato alle attività ludiche con i bambini è stato organizzato seguendo i suggerimenti del modello degli asili nido del Comune di Milano». *Cfr.* http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1_2.wp.

⁴³ Protocollo d'intesa per la creazione di una sezione a custodia attenuata per detenute madri – 27 gennaio 2010, in http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_7_1.wp?previousPage=mg_2_3_1_2&contentId=SCA144333.

⁴⁴ Nell'ICAM di Milano la capienza massima è di 10 mamme e 12 bambini, a Venezia di 12 mamme e 12 bambini e a Senorbì di 6 mamme e 6 bambini.

forte condizionamento ambientale e l'innalzamento del numero di "minori detenuti" in quella che di fatto rimane una istituzione totale. Sembra che uno dei piatti della bilancia rimanga vuoto: a fronte di previsioni sensibili alle istanze securitarie ed eventualmente riabilitative relative alla donna detenuta, appare difficile rintracciare, nel tessuto normativo, l'attenzione per il supremo interesse del fanciullo.

Ulteriore ambito di applicazione della custodia in ICAM si ha, in fase esecutiva, con la riforma dell'art. 47-*quinquies* O.P., *Detenzione domiciliare speciale*. La disciplina previgente stabiliva, infatti, che, ove non sussistessero le condizioni per l'applicazione della detenzione domiciliare di cui all'art. 47-*ter* O.P. (detenzione domiciliare generica), in assenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e sussistendo la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, le detenute madri di prole di età non superiore a dieci anni potessero essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno 15 anni nel caso di condanna all'ergastolo (art. 47-*quinquies* O.P.). La legge 62/2011 aggiunge il comma 1°-*bis* dell'art. 47-*quinquies*, ossia la possibilità di espiare il terzo della pena⁴⁵ presso un ICAM, ovvero, in assenza del concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di cura, assistenza o accoglienza, mantenendo la clausola di esclusione nei casi di «madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-*bis*». Qui si riapre e si potenzia lo stesso fronte critico già incontrato per l'innalzamento da tre a sei anni dell'età della prole, in fase di custodia cautelare della madre. Con questa norma, di cui non si sono stimati la portata stigmatizzante e gli effetti negativi sulla vita futura del bambino, si sancisce che, in fase di esecuzione di pena, i bambini possano rimanere con la madre in un ICAM fino a dieci anni. In breve, si apre alla possibilità di istituzionalizzazione incolpevole dei minori fino a dieci anni.

La conciliazione tra le esigenze classiche dell'esecuzione penale e l'ideale protezionistico nei confronti del bambino appare ancora una volta come il punto debole delle politiche penitenziarie italiane.

Qui vediamo in atto un funambolico capovolgimento di impostazione che rimette in seria discussione la reale attenzione per l'interesse del minore incolpevole detenuto. Dal paradigma forte sostenuto dal principio per cui i bambini non devono stare in carcere e che porta alla conseguenza dell'orizzonte abolizionistico per le donne madri detenute che li devono accudire si

⁴⁵ Per le madri ergastolane, dopo i 15 anni di detenzione.

è abilmente passati al paradigma carcerario forte che protegge la detenzione, invece, dei minori, veicolando come innovativa la conservazione del sistema sanzionatorio dell'istituzione totale modulato in istituto di custodia per accudire i figli.

La normativa, inoltre, rafforza e inasprisce le criticità relative alla lesione dei parametri costituzionali di cui agli artt. 3 (uguaglianza), 29 e 30 (parità dei coniugi nella famiglia e nell'educazione dei figli) che informano l'intera disciplina. Gli ICAM, infatti, istituzionalizzano la simbiosi tra madre e figlio sancendo un'artificiale interdipendenza per i primi dieci anni di vita del bambino. Situazione, questa, che crea una differenza irragionevole⁴⁶ di trattamento rispetto ai padri. Se è vero che in tutta la disciplina in esame il ruolo del padre detenuto è stato integrato nel *corpus* normativo, pure va rilevato che questo appare come un inserimento posticcio svuotato di ogni contenuto. I nuovi istituti sono, infatti, specificamente e testualmente orientati alla maternità (ICAM e non ICAP, Istituti a custodia attenuata per padri o ICAG, Istituti a custodia attenuata per genitori), data la costante clausola residuale che restringe inevitabilmente la portata dell'intervento.

5. Spunti decostruttivi: un altro *genus* di misura alternativa. La sentenza della Corte costituzionale n. 239/2014

Come ricordato, la legge 62/2011 non solo lasciava invariata, nell'ipotesi della detenzione domiciliare speciale, la previsione escludente di cui all'art. 4-*bis* della legge 354/1975 (O.P.), ma proponeva, al comma 1°-*bis*, un espresso (e ridondante) divieto di accesso alla possibilità di scontare un terzo della pena fuori dal carcere per le detenute condannate per un reato compreso nella lista di cui all'art. 4-*bis* O.P. Nel caso di condanna di detenute madri per i reati "di grave allarme sociale" (tra cui reati frequenti come la rapina aggravata e l'associazione ai fini di spaccio di stupefacenti) di cui all'art. 4-*bis* O.P., dunque, si riproduceva l'effetto perverso che già aveva minato le potenzialità della riforma del 2001: un'analisi storica della popolazione delle detenute madri farebbe risaltare plasticamente il pesante effetto prodotto dall'applicazione dell'art. 4-*bis* alla detenzione domiciliare speciale sulla portata e sull'efficacia di questa normativa.

Il piano di analisi relativo alla portata della clausola di esclusione dell'art. 4-*bis* non si limita al dato fattuale della drastica riduzione dell'efficacia della norma in esame, ma si estende alla riflessione teorica sui fini della norma e sull'ideologia normativa che ispira i giudici nell'applicazione della stessa.

⁴⁶ Cfr. *infra* per la tesi della prosecuzione della fase di allattamento fino ai dieci anni del figlio.

L'introduzione di una misura speciale, come l'art. 47-*quinquies*, così come le disposizioni dedicate alle donne madri detenute contenute all'interno della detenzione domiciliare ordinaria di cui all'art. 47-*ter*, tutti provvedimenti espressamente creati per tutelare l'interesse del figlio a instaurare e mantenere un rapporto con la madre in un ambiente sano scontano un deficit connaturato alla visione monista delle misure di sicurezza che non ammette la coesistenza di un sistema plurale di misure che prendano in considerazione e ponderino diversi interesse, oltre quello classico statutale. Su questo versante problematico si è creata una tensione all'interno dell'ideologia normativa della comunità degli interpreti, incentrata sulle direttive da seguire in ambito di applicazione delle misure alternative create per tutelare il rapporto madre-figlio. Nella difficile ricostruzione di un'interpretazione costituzionalmente orientata, volta a contemperare le diverse direttrici cui la normativa fa riferimento, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha investito la Corte Costituzionale di una questione di illegittimità costituzionale relativa all'estensione del regime di cui all'art. 4-*bis* O.P. alla misura alternativa della detenzione domiciliare speciale per donne madri, di cui all'art. 47-*quinquies* O.P.⁴⁷. La recentissima sentenza della Corte costituzionale⁴⁸ ha accolto la questione, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, comma 1°, della legge 354/1975, nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47-*quinquies* e la misura della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-*ter*, comma 1°, lettere *a*) e *b*), della medesima legge⁴⁹. La violazione viene riscontrata per contrasto con le norme di cui agli artt. 29, 30 e 32 della Costituzione, ossia la generale direttiva costituzionale per la tutela della famiglia come società naturale, il diritto-dovere dei genitori di educare i figli e il corrispondente diritto dei figli ad essere educati dai genitori, l'obbligo di protezione dell'infanzia.

L'intervento della Corte costituzionale, redatto da Giuseppe Frigo, si fonda sulla tesi pluralista delle misure alternative e avanza l'argomentazione della differenza "quasi ontologica" tra misure che hanno come finalità il reinserimento sociale del condannato e che costituiscono dei benefici e la detenzione domiciliare speciale *ex art. 47-quinquies* che mira, invece, a proteggere l'infanzia.

Dopo aver ricostruito la genesi della norma di cui all'art. 4-*bis* O.P.,

⁴⁷ Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze del 31 gennaio 2013. Reg. ord. n. 103 del 2013 pubbl. su *G.U.* 22 maggio 2013, n. 21.

⁴⁸ Si tratta della sentenza 22 ottobre 2014, n. 239.

⁴⁹ La Corte non si è pronunciata in merito all'art. 21-*bis*, ma una lettura costituzionalmente orientata dello stesso appare, a questo punto, una via obbligata.

indicandone la nascita nella stagione emergenziale in tema di lotta alla criminalità organizzata risalente agli anni Novanta del secolo scorso, la Corte procede a una disamina del progressivo ampliamento dei presidi a tutela del rapporto tra condannate madri e figli minori. Nel valutare il percorso delle politiche penitenziarie italiane, la Corte intacca uno dei capisaldi del modello penitenziario femminile, criticando direttamente la soluzione di cui all'art. 11 O.P. (ossia la possibilità per le donne madri di tenere presso di sé il figlio fino a tre anni di età con il connesso obbligo per l'amministrazione di creare apposite sezioni per asili nido), considerandola «largamente insoddisfacente» dato che «per un verso si limitava a differire il distacco dalla madre, rendendolo sovente più drammatico; per altro verso, inseriva il bambino in un “contesto punitivo” e povero di stimoli, tutt'altro che idoneo alla creazione di un rapporto affettivo fisiologico con la figura genitoriale». La Corte toglie il velo di Maia su uno dei binomi classici del penitenziario moderno, la combinazione maternità-detenzione, che viene, infatti, scardinata nei suoi presupposti basilari, ossia la possibilità di conciliare l'inconciliabile: far convivere nel contesto carcerario le esigenze securitarie dello Stato nei confronti della madre e quelle protezionistiche, sempre dello Stato, nei confronti del fanciullo.

Sul versante del reinserimento sociale, la Corte considera che la misura in questione non sia priva, come il giudice *a quo* riteneva, della finalità riabilitativa, come dimostrato dal requisito negativo di fruibilità rappresentato dalla insussistenza del pericolo di commissione di ulteriori delitti e dalla disciplina delle modalità di svolgimento della misura e delle ipotesi di revoca (artt. 47-*quinquies*, comma 3° ss. e 47-*sexies*). Tuttavia, sostiene la Corte, la differenza con le altre misure alternative risiede nel rilievo prioritario dell'interesse di un soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di attenzione, a instaurare un rapporto quanto più possibile normale con la madre in una fase nevralgica del suo sviluppo. Qui il parametro costituzionale di riferimento è l'art. 3 nella sua versione sostanziale, ossia facente perno sull'esigenza e la ragionevolezza di un regime differenziato rispetto alle altre misure del Capo VI, Titolo I O.P.

La Corte conclude che, assoggettando anche la detenzione domiciliare speciale al regime di rigore sancito dall'art. 4-*bis*, il legislatore ha accomunato due fattispecie profondamente eterogenee con la conseguenza che «il costo della strategia di lotta al crimine organizzato viene traslato su un soggetto terzo, estraneo tanto alle attività delittuose che hanno dato luogo alla condanna, quanto alla scelta del condannato di non collaborare».

L'intervento della Corte costituzionale segna un punto di non ritorno nella decostruzione del modello penitenziario femminile imperante in Italia, attraverso un giudizio definitivo e critico su una perdurante politica legislativa

in materia di detenute madri (ma sarebbe meglio dire di genitori detenuti con figli) che ha mostrato fatali difficoltà a conformarsi al propagandato intento della protezione del «superiore interesse del fanciullo»⁵⁰.

6. Conclusioni

Valutando l'impatto della specifica ideologia normativa che informa il modello del penitenziario femminile, il giudizio sull'effettività delle misure si arricchisce di una dimensione epistemologica altamente problematica. Il legislatore italiano, infatti, non solo non è ancora riuscito a ripensare criticamente le categorie del genere e a smarcarsi dalla dipendenza epistemica dai tradizionali ruoli femminili, ma non è stato in grado di essere fedele all'intento di salvaguardia dei valori di riferimento della maternità e dell'infanzia che costituiscono il faro e il fine propagandato di ogni iniziativa legislativa in materia. In particolare, in Italia, il tema della maternità riassume *in toto* l'orizzonte della genitorialità in carcere e falsa l'intera prospettiva normativa che stenta a mettere al centro il minore, rispetto all'attenzione per la "pericolosità sociale" della madre.

L'intera disciplina in materia di carcere e genitorialità costringe, inoltre, a riflettere sulla specifica visione del ruolo della donna. La costante subordinazione ed esclusione della responsabilità genitoriale del padre rispetto alla madre non può risolversi in base alla spiegazione biologica dell'ineliminabile differenza tra uomini e donne nella fase dell'allattamento. Tale considerazione, infatti, non farebbe che aumentare la distorsione prospettica della realtà, dal momento che assume come data l'idea di una proiezione del periodo dell'allattamento su quasi tutta la vita del bambino con un orizzonte temporale decennale. In breve, sembra che l'ordinamento italiano adotti una visione normativa centrata sul diverso ruolo di cura e assistenza dei figli tra il padre e la madre, ammettendo un'arcaica disuguaglianza tra la madre, depositaria della responsabilità per la cura e l'assistenza i figli e il padre, fatto rientrare a forza in una normativa disegnata appositamente per le donne madri detenute.

Il quadro delineato ha mostrato una prima crepa, ad opera della recente sentenza della Corte costituzionale del 22 ottobre 2014 che ha decostruito il dogma paradossale di un modello che tenta di pacificare, attraverso la custodia, le esigenze securitarie o, come le chiama la Corte, le esigenze di protezione della società dal crimine e il supremo «interesse di un soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione,

⁵⁰ Si veda *supra*, nota n. 29 relativa al principio di matrice giusinternazionalistica del supremo interesse del fanciullo.

quale quello del minore in tenera età ad instaurare un rapporto quanto più possibile “normale” con la madre (o, eventualmente, con il padre) in una fase nevralgica del suo sviluppo».

Questa sentenza, inoltre e per la prima volta, costringe a rimettere in discussione le basi del modello penitenziario femminile e, attraverso lo spostamento del fulcro dell’attenzione verso il minore, ci costringe a ripensare i dogmi della maternità, della simbiotica relazione madre-figlio e del ruolo della madre detenuta in nuove prospettive che possono modularsi con i termini di genitorialità e di parità di responsabilità parentale, consentendo al dibattito sulla detenzione femminile di svolgersi su basi nuove.

Riferimenti bibliografici

- ADLER Freda (1975), *Sister in Crime: The Rise of the New Female Offender*, McGraw-Hill, New York.
- ADLER Freda (1981), *The Incidence of Female Criminality in the Contemporary World*, McGraw-Hill, New York.
- BENTHAM Jeremy (2001), *Farming Defended*, in QUINN Michael, a cura di, *Writings on the Poor Laws*, vol. 1, Clarendon Press, Oxford.
- BOURDIEU Pierre (1998), *La domination masculine*, Seuil, Paris.
- BUTLER Judith (1996), *Corpi che contano. I limiti discorsivi del “sesso”*, Feltrinelli, Milano.
- BUTTAFUOCO Annarita (1985), *Le mariuccine. Storia di un’istituzione laica*, Franco Angeli, Milano.
- CANOSA Romano, COLONNELLO Isabella (1984), *Storia del carcere in Italia dalla fine del ’500 all’Unità*, Edizioni Sapere 2000, Roma.
- CAMPELLI Enzo, FACCIOLO Franca, GIORDANO Valeria, PITCH Tamar, a cura di (1992), *Donne in carcere, ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Feltrinelli, Milano.
- CAPELLI Anna (1988), *La buona compagnia. Utopia e realtà carceraria nell’Italia del Risorgimento*, Franco Angeli, Milano.
- CARLEN Pat (1983), *Women’s Imprisonment*, Routledge-Kegan Paul, London.
- CASALINI Brunella (2011), *Rappresentazioni della femminilità, post-femminismo e sessismo*, in “Iride”, XXIV, 62, pp. 44-8.
- CAVALLO Sandra (1980), *Assistenza femminile e tutela dell’onore della Torino del XVIII secolo*, in “Annali della Fondazione Einaudi”, XIV.
- CHESLER Phyllis (1972), *Le donne e la pazzia*, Einaudi, Torino.
- COWIE John, COWIE Valerie, SLATER Eliot (1968), *Delinquency in Girls*, Heidemann Educational, London.
- DALY Kathleen (1989), *Criminal Justice Ideologies and Practices in Different Voices: Some Feminist Questions about Justice*, in “The International Journal of Sociology of Law”, 17, 1, pp. 1-18.

- DOBASH Russell P., DOBASH R. Emerson, GUTTERIDGE Sue (1986), *The Imprisonment of Women*, Basil Blackwell, Oxford.
- EFFERNAN Esther (2003), *Gendered Perceptions of Dangerous and Dependent Women: "Gunmolls" and "Fallen Women"*, in ZAITZOW Barbara H., THOMAS Jim, a cura di, *Women in Prison. Gender and Social Control*, Lyenne Rienner Publishers, Boulder.
- FADDA Maria Laura (2010), *La detenzione femminile: questioni e prospettive*, in www.ristrettiorizzonti.it.
- FACCIOLI Franca (1987), *Il comando difficile. Considerazioni su donne e controllo nel carcere femminile*, in PITCH Tamar, a cura di, *Diritto e rovescio. Studi sulle donne e il controllo sociale*, ESI, Napoli, pp. 117-39.
- FIorentin Fabio (2013), *Esecuzione penale e misure alternative alla detenzione. Normativa e giurisprudenza ragionata*, Giuffrè, Roma.
- FOUCAULT, Michel (1976), *La volonté de savoir*, Gallimard, Paris.
- GIALLOMBARDO Rose (1966), *Society of Women*, Wiley, New York.
- GIBSON Mary (2007), *Ai margini della cittadinanza: le detenute dopo l'Unità italiana 1860-1915*, in "Storia delle donne", 3, pp. 187-207.
- GILLIGAN Carol (1987), *Con voce di donna*, Feltrinelli, Milano.
- GOFFMAN Erving (1961), *Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*, Anchor Books, New York.
- HEIDENSOHN Frances (1981), *Women and the Penal System*, in MORRIS Allison, a cura di, *Women and Crime*, Cropwood Conference Series n. 13, University of Cambridge, Institute of Criminology.
- HOME OFFICE (2007), *The Corston Report: A Report by Baroness Jean Corston of a Review of Women with Particular Vulnerabilities in the Criminal Justice System*, March.
- HOUSE OF COMMONS, JUSTICE COMMITTEE (2013), *Women Offenders: After the Corston Report, Second Report of Session 2013-2014*, July.
- LACAN Jacques (1995), *Ecrits*, Seuil, Paris.
- LOMBROSO Cesare, FERRERO Guglielmo (1893), *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, Roux & C., Torino.
- MORRIS Allison, WILKINSON Christine, a cura di (1988), *Women and the Penal System*, Cropwood Conference Papers n. 19, University of Cambridge, Institute of Criminology.
- NIRO Massimo, SIGNORINI Massimiliano (2010), *Arresti domiciliari e detenzione domiciliare*, CEDAM, Padova.
- PARCA Gabriella (1973), *Voci dal carcere femminile*, Editori Riuniti, Roma.
- PITCH Tamar (1992), *La detenzione femminile: caratteristiche e problemi*, in CAMPELLI Enzo, FACCIOLI Franca, GIORDANO Valeria, PITCH Tamar, a cura di, *Donne in carcere, ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Feltrinelli, Milano.
- PITCH Tamar (2010), *Sesso e genere del e nel diritto: il femminismo giuridico*, in SANTORO Emilio, a cura di, *Diritto come questione sociale*, Giappichelli, Torino.
- POLLAK Otto (1950), *The Criminality of Women*, University of Philadelphia Press, Philadelphia.
- RAFTER Nicole Hahn (1985), *Partial Justice: Women in State Prisons 1800-1935*, Northeast University Press, Boston.

- RAFTER Nicole Hahn (1990), *Partial Justice: Women, Prisons, and Social Control*, Transaction Publishers, New Brunswick-London.
- RONCONI Susanna, ZUFFA Grazia (2014), *Recluse. Lo sguardo della differenza femminile sul carcere*, Ediesse, Roma.
- ROSS Alf (1990), *On Law and Justice*, Stevens and Sons, London 1958; trad. it. Einaudi, Torino.
- SANTORO Emilio (2004), *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino (II ed.).
- SEN Amartya (2001), *Natura e conseguenze della disuguaglianza fra i sessi*, in MURLIDHAR C. Bhandare, a cura di, *Struggle for Gender Justice: Justice Sunanda Bhandare Memorial Lectures*, Penguin Books India, New Dehli.
- SMART Carol (1977), *Women, Crime and Criminology*, Routledge-Kegan Paul, London.
- WARD David, KASSEBAUM G. Gene (1965), *Women's Prison. Sex and Social Structure*, Aldine-Atherton, Chicago.
- WARD David, KASSEBAUM G. Gene (1982), *Women's Prison*, Aldine, Chicago 1965.
- WEIL Simone (1988), *Quaderni*, Adelphi, Milano.
- YOUNG Warren (1986), *Influences upon the Use of Imprisonment: A Review of the Literature*, in "The Journal of Criminal Justice", 25, 2.

